AGGIORNAMENTO NORMATIVO OTTOBRE 2021

A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA
e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it

Normativa in materia di carattere ambientale

Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica *«Modificato il decreto inerente la fornitura di detergenti»* ***[Ambiente]***	Con il D.M. 24 settembre 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. del 02 ottobre 2021, n. 236), il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha introdotto alcune modifiche in merito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) che la Pubblica amministrazione deve richiedere per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. In particolare, sono stati modificati gli allegati 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". Nello specifico: - allegato 1: modificate alcune specifiche riguardanti la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie degli edifici per risolvere alcune criticità derivanti dall'uso delle cere e delle cere metalliche; - allegato 2: modificati alcuni criteri in relazione ai prodotti in tessuto monouso e in carta per garantire uniformità interpretativa e flessibilità operativa nell'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso sanitario.

Normativa in materia di antincendio

Decreto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2021 *«Controlli e manutenzione sugli impianti antincendio»* ***[Antincendio]***	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. in vigore dal 3 ottobre 2022.

	Tale decreto, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati: I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2021 *«Norme tecniche prevenzione incendi per edifici sotto tutela aperti al pubblico»* ***[Antincendio]***	Con il Decreto del 14 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021, sono state rese note dal Ministero dell'Interno le Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. La nuova regola tecnica potrà essere applicata agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, sia esistenti che di nuova realizzazione, escludendo i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, oggetto della regola tecnica indicizzata con il n.70 e pubblicata nel luglio 2020. Potrà essere utilizzata anche come riferimento per progettazione ed esercizio di edifici sotto tutela ma che non prevedano attività aperte al pubblico. Sarà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Viene indicizzata nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 alla voce V.12 – Altre attività in edifici tutelati.